

REGOLAMENTO (CE) N. 1565/96 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1996****relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1121/96 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95⁽⁵⁾, prevede all'articolo 7, in caso di superamento dei quantitativi indicativi, una detrazione dei quantitativi che hanno formato oggetto del superamento;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, i quantitativi indicativi previsti per il periodo in corso per le pesche e pesche noci sono già stati superati; che tali superamenti avranno presumibilmente come conseguenza una riduzione del quantitativo indicativo per il periodo successivo; che tale riduzione pregiudicherebbe nel periodo successivo le esportazioni con domanda di titolo senza fissazione anticipata della restituzione;

considerando che, per evitare il verificarsi di tale situazione, è opportuno respingere, fino al termine del periodo

in corso, le domande di titoli senza fissazione anticipata della restituzione per le pesche e pesche noci esportate dopo il 6 agosto 1996;

considerando che tali domande non devono essere comunicate alla Commissione, per non essere prese in conto nei calcoli effettuati dalla Commissione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1488/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le pesche e pesche noci sono respinte le domande di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95, per le quali la dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata dopo il 6 agosto 1996 e prima del 1° ottobre 1996.

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1488/95, tali domande non vengono inserite nelle comunicazioni alla Commissione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1996.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽⁵⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.